

VERBALE D'INCONTRO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO PER GLI OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di aprile in Potenza, presso la sede E.B.A.T. Potenza

Tra

- La Coldiretti Potenza rappresentata dal Presidente Antonio Personali e dal Direttore Franco Carbone
- La Confagricoltura Basilicata rappresentata dal Presidente Francesco Paolo Battifarano e dal Direttore Roberto Viscido
- La CIA Agricoltori italiani rappresentata da Gianbattista Lorusso, Donato Di Stefano, Giovanna Perriolo

E

- La FLAI-CGIL, rappresentata dal Segretario Provinciale Esposito Vincenzo
- La FAI-CISL, rappresentata dal Segretario Regionale Vincenzo Cavallo e Lapadula Antonio;
- La UILA-UI, rappresentata dal Segretario Regionale Nardiello Gerardo e da Coviello Rocco e Potenza Rocco

Si è convenuto e stipulato quanto segue:

ART. 1 - COSTITUZIONE DELLE PARTI

Il CPL, come d'altronde il CCNL, è per definizione un accordo pattizio ed è, pertanto, patrimonio esclusivo di tutte le parti firmatarie.



Le norme stabilite dal presente contratto provinciale devono intendersi applicative e vincolanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori, e sono inderogabili per le organizzazioni stipulanti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti, di cui al presente CPL, o qualsiasi estensione pattuita ad altre parti diverse da quelle stipulanti non può avvenire se non con il consenso espresso di ognuna delle parti medesime.

Ciascuna delle parti si impegna altresì a non negoziare altro CPL per le stesse attività.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.



Il presente contratto si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell'art. 2135 e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:

1. aziende ortofrutticole, compreso frutta in guscio, piccoli frutti e prodotti del sottobosco;
2. aziende olivicole-olearie;
3. aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici di qualsiasi specie;
4. aziende di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
5. aziende vitivinicole e brassicole;
6. aziende fungicole e tartufigole;
7. aziende casearie;
8. aziende tabacchicole;
9. aziende faunistico-venatorie;
10. aziende agrituristiche;
11. florovivaistiche;
12. aziende di servizi e ricerca in agricoltura;
13. apicoltura;
14. azienda multifunzionale (manutenzione del verde, sociale, didattica, etc.);
15. aziende coltivazioni idroponiche;
16. azienda con prestazioni agromeccaniche.

ART. 3 - OSSERVATORIO PROVINCIALE



Le funzioni dell' Osservatorio Provinciale confluiscono tra quelle del costituito E.B.A.T. della Provincia di Potenza.

ART. 4 - ORGANISMO BILATERALE

Conformemente all' art 7 del CCNL per operai agricoli e florovivaisti stipulato il 16/06/2018 e dell'art 1 del Contratto Provinciale stipulato il 30/01/2013 è stato costituito, in data 22 ottobre 2019, su iniziativa delle organizzazioni datoriali e sindacali agricole l'Ente Bilaterale denominato "Ente Bilaterale Agricolo Territoriale" in sigla EBAT Potenza.

L'EBAT, senza finalità di lucro, si propone i seguenti scopi:

- A) integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l'assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell'ambito del settore agricolo e florovivaistico della Provincia di Potenza;
- B) riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti in favore dei lavoratori agricoli e florovivaistici e delle imprese agricole della Provincia di Potenza;
- C) osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della Provincia di Potenza, anche in riferimento alle pari opportunità
- D) promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori della Provincia di Potenza



- E) promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro garantendo le imprese e salvaguardando i diritti dei lavoratori anche attraverso la promozione e designazione delle figure dei RLST nella provincia di Potenza
- F) effettuare studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti ai compiti istituzionali;
- G) riscuotere per conto delle associazioni datoriali e sindacali la contribuzione per assistenza contrattuale prevista dall'art. del contratto provinciale di lavoro;
- H) incentivare l'inclusione e l'inserimento dei lavoratori immigrati;
- I) esercitare altre funzioni che le Parti costituenti riterranno opportune per il miglioramento delle relazioni sindacali e il sostegno alla contrattazione.

Per il funzionamento del EBAT Potenza si fa riferimento al regolamento allegato al presente CPL (Allegato 1) approvato dall'Assemblea dell'EBAT Potenza.

ART. 5 - ASSISTENZA CONTRATTUALE

Allo scopo di far fronte agli oneri derivanti dalle prestazioni di carattere contrattuali, le Organizzazioni firmatarie del presente CPL, in riferimento alla contribuzione, concordano che la contribuzione per le attività dell'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale è stabilita nelle seguenti percentuali:

- 1% di cui 0,70% a carico dei datori di lavoro e 0,30% a carico dei lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, di cui il 51% per il contributo di assistenza malattia (F.I.M.I.) ed il 49% per il contributo di assistenza contrattuale (C.A.C.).

La contribuzione da parte delle aziende viene considerata integrante del trattamento retributivo del lavoratore e l'azienda che non versa è obbligata a corrispondere direttamente ai lavoratori, oltre alle prestazioni previste, una quota aggiuntiva di retribuzione che, per la bilateralità nazionale, è fissata in € 13,00 mensili (€ 0,50 giornaliera), mentre per la bilateralità territoriale si concorda in € 39,00 (€ 1,50 giornaliera).

ART. 6 - IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



Le aziende devono garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro favorendo la formazione e l'informazione.

Le parti possono istituire la figura del RLST (rappresentante lavoratori sicurezza territoriale) con il compito di monitorare l'applicazione del D.Lgs 81/08 su tutto il territorio provinciale.

ART. 7 - MANODOPERA EXTRA-COMUNITARIA

In considerazione dell'aumento costante della presenza dei lavoratori migranti nella provincia di Potenza e della loro occupazione anche in altre fase lavorative, diversa dalla sola fase della raccolta, al fine di favorire la loro presenza e la loro integrazione le parti concordano di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità locali rispetto ai temi dell'accoglienza (problema abitativo, problemi scolastici dei figli), dell'alfabetizzazione e dell'inserimento lavorativo.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi per elaborare una proposta politico/operativa rispetto ai temi dell'immigrazione.



Si conviene di stampare il CPL e le leggi in materia di sicurezza del lavoro in varie lingue per consegnarle ai lavoratori immigrati. La stampa del CPL sarà curata dall'Ente Bilaterale.

ART. 8 - TUTELA DELLA MATERNITA' E PATERNITA' PER GLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Ai lavoratori a tempo determinato vengono riconosciuti permessi retribuiti, aggiuntivi rispetto alla vigente legislazione, nei primi tre anni dalla nascita del figlio, adozione internazionale o affidamento preadottivo di un minore, così ripartiti:

- per rapporti di durata pari a 51 gg. - 8 ore;
- per rapporti di durata non inferiore a 101gg. - 16 ore;
- per rapporti di durata non inferiore a 151 gg.- 24 ore.

Vengono altresì riconosciuti un giorno di permesso retribuito al padre, in occasione del parto del coniuge, o convivente, ovvero entro sette giorni a decorrere dall'evento di nascita, ovvero di adozione o di affidamento. La richiesta deve essere comprovata con esibizione del certificato di nascita, ovvero di adozione o di affidamento.

ART. 9 - LAVORI NOCIVI E PESANTI

Con riferimento a quanto previsto nel CPL e nei CCNL vigenti e alle disposizioni contenute nel D.lvo n. 81/2008, le parti concordano di riconoscere per i lavoratori adibiti a lavori nocivi una riduzione dell'orario giornaliero pari a 1,50 ore e per i lavoratori adibiti a lavori pesanti una maggiorazione del salario pari al 10%.

Art. 10 - ASSUNZIONI

In attuazione di quanto previsto all'art. 13 del CCNL in materia di assunzione a tempo determinato, costituiscono eccezione alla garanzia di occupazione di cui al comma 5° del medesimo articolo:



- le avversità atmosferiche che impediscano il regolare svolgimento del lavoro;
- per il settore ortofrutticolo, comprovate negative condizioni di mercato non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro che non consentano la collocazione del prodotto;
- rientro di unità attive nel caso di aziende diretto-coltivatrici e gli scambi di manodopera di cui all'art. 2139 del C.C. e successive modificazioni.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato, come da interpretazione autentica dell'art.44 CCNL 1 gennaio 2018 -2021 e dal riportato art.12 al presente CPL

ART. 11 - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6,30 ore giornaliere.

L'orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni.



Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all'orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana nel rispetto dell'art.34 e ss. del Contratto Collettivo Nazionale.

ART. 12 - INTERRUZIONI E RECUPERI PER OPERAI AGRICOLI O.T.D.

L' operaio a tempo determinato ha diritto al pagamento delle ore di lavoro effettivamente prestate nella giornata.

Nel caso di interruzioni dovute a causa di forza maggiore, nonché per ragioni di carattere tecnico e organizzativo, le ore di lavoro non prestate saranno retribuite solo ed in quanto il datore di lavoro abbia disposto che l' operaio rimanga nell' azienda a sua disposizione.

Art. 13 - PART-TIME

Le parti stabiliscono che per le attività lavorative svolte nell'ambito di aziende di:

- Allevamento,
- Agriturismo, fattorie didattiche, agriturismo, agriturismo, imprese agricole sociali ed altre espressioni della multifunzionalità,
- Florovivaismo

è ammessa l'assunzione di lavoratori con contratto Part-Time con i seguenti minimi orari:

- per contratti di durata inferiore al mese prestazioni settimanali non inferiori a 14 ore;
- per contratti di durata inferiore all'anno prestazioni mensili non inferiori a 72 ore;
- per OTI prestazioni annuali non inferiori a 500 ore.

ART. 14 - AUMENTO SALARIALE PROVINCIALE

Le parti concordano che a tutti i lavoratori O.T.D. e O.T.I. sarà riconosciuto un incremento salariale pari al 1,7% per tutti i profili professionali, a decorrere dall'01/07/2021.

Art. 15 INDENNITA' RIMORSO SPESE



Dove non è possibile l'utilizzo del mezzo pubblico e l'azienda non è in grado di fornire un adeguato mezzo di trasporto, ai lavoratori per recarsi dalla località di residenza all'azienda viene riconosciuta una indennità a titolo di rimborso spese pari a:

- | | |
|------------------------------------|--------|
| ✓ da Km 4 a Km 12 | € 2,20 |
| ✓ superiore a Km 12 e fino a Km 20 | € 3,30 |
| ✓ superiore a Km 20 | € 4,40 |

ART. 16 - TFR

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, l' operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola secondo quanto previsto dall' art. 2120 del Codice Civile.

All' operaio a tempo determinato compete il TFR per l' effettivo lavoro ordinario svolto, pari all' 8,63% calcolato sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale.



Il TFR per i lavoratori deve essere erogato a fine rapporto di lavoro o trasferito ai Fondi di Previdenza Complementare come previsto dalla legislazione vigente.

ART. 17 - ASSEMBLEA SINDACALE IN AZIENDA

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.

Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

ART. 18 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

Le parti premettono di riconoscere la necessità riscontrata ed ampiamente condivisa di consentire al dettato contrattuale la maggiore efficacia applicativa rispetto al territorio ed al contesto di riferimento, nonché la volontà di fornire alle qualifiche professionali ed alla relativa declaratoria maggiore chiarezza ed univocità interpretativa.

AREA 1 - Declaratoria

Sono specializzati i lavoratori che, in virtù della acclarata esperienza e della significativa continuità lavorativa conseguite nel tempo, sono in possesso di titoli, specifiche competenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere per l'azienda i lavori più complessi e/o richiedenti specifica specializzazione. Rientrano, inoltre, in questa area i lavoratori che conducono mezzi pesanti per il trasporto merci per i quali è previsto il conseguimento di uno specifico titolo di conduzione.



Essi sono così inquadrati:

- 1° LIVELLO (specializzato super)
- 2° LIVELLO (operaio specializzato)

1° LIVELLO

Sono da considerarsi di 1° livello :

- responsabili coltivazioni;
- responsabili allevamenti zootecnici, compresa la selvaggina;
- casaro (addetto alla lavorazione e trasformazione del latte);
- conduttori di macchine operatrici complesse;
- meccanico-elettricista;
- innestatori, vivaisti;
- potatori "artistici" di piante ornamentali e da giardino;
- cuoco nelle aziende agrituristiche (con diploma Istituto Alberghiero, o elevata esperienza);
- responsabili delle cantine nelle Aziende Vitivinicole;



- responsabili impianti nelle Aziende di Acquacoltura;
 - responsabili impianti nelle Aziende Florovivaistiche;
 - conduttore-meccanico di autotreni e automezzi;
 - responsabile di frantoio oleario;
 - responsabili sala parto;
 - responsabili alla preparazione di campioni sperimentali che operano nel settore della ricerca;
 - tecnico di laboratorio (coltivazione biologica);
 - responsabile trattamenti biologici (lotta integrata e/o guidata);
 - ibridatore/selezionatore (serricoltura).
- Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

2° LIVELLO

Sono da considerarsi di 2° Livello:


- addetti zootecnici, addetti agli allevamenti di selvaggina;
 - addetti agli allevamenti suinicoli ed avicoli;
 - trattorista e operatori di macchine agevolatrici;
 - accompagnatore ippico ed addetti scuderia;
 - guardiacaccia;
 - cantinieri nelle aziende vitivinicole;
 - addetti agli allevamenti nelle aziende di acquacoltura;
 - conduttori di autotreni e automezzi;
 - conduttori di serre;
 - potatori e giardinieri;
 - aiutanti di laboratorio;
 - preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari;
 - addetto alla stesura della pacciamatura, compreso in impianti serricoli;
 - addetti agli impianti irrigui computerizzati;
 - addetti alla messa a dimora di piante, bulbi, talee (serricoltura);
 - addetti alla difesa fitosanitaria;
 - capocuoco nelle aziende agrituristiche.
- Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

AREA 2 – Declaratoria

Sono inquadrati in questa area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi mediamente complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, anche senza un periodo di pratica. Rientrano inoltre in questa area i lavoratori che conducono mezzi, anche per trasporto persone, per i quali è previsto il conseguimento di un titolo di conduzione, nonché i responsabili che sovrintendono ai lavori e che si occupano di trasferire i dati su supporti cartacei o informatizzati.

Essi sono così inquadrati:

- 3° LIVELLO (qualificato super)



- 4° LIVELLO (operaio qualificato)

3° LIVELLO

Selezionatore - sovrintendente alle operazioni di confezionamento - autista per il trasporto persone - cantiniere e frantoiano con responsabilità tecniche e delle operazioni - cuoco - pizzaiolo - caposquadra. Sono da considerare di 3° Livello:

- conduttori di macchine semoventi semplici;
- autista per il trasporto persone;
- sovrintendente alle operazioni di confezionamento prodotti agricoli;
- custodi impianti nelle aziende agricole e florovivaistiche;
- caposquadra;
- addetti alla gestione impianti termici;
- aiuti innestatori;
- cuoco;
- pizzaiolo;
- responsabile sala nelle aziende agrituristiche.



Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

4° LIVELLO

Sono da considerarsi di 4° Livello:

- addetti agli impianti irrigui;
- addetti alla vendita diretta aziendale con responsabilità di cassa e relativo rischio;
- addetti vivaisti selezionatori,
- addetti al diserbo, semina, irrorazione semplice a viti o frutteti, potatura in fase di mantenimento;
- aiuto cuoco nelle aziende agrituristiche;
- manutentori strutture e servizi nelle aziende agrituristiche;
- addetti zootecnici, addetti allevamenti di selvaggina e nelle aziende faunistiche e venatorie;
- addetti alla manutenzione del verde;
- trapiantatori di piante ornamentali;
- addetti a mansioni varie in serre ed aziende floricole (taglio, sbottonatura, sistemazione delle piante, etc.)
- addetti ai sistemi computerizzati ed automatizzati per la mungitura e raccolta del latte;
- magazzinieri, spedizionieri;
- accompagnatori in riserve di caccia.

Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.



AREA 3 - Declaratoria

Sono inquadrati in questa area i lavoratori capaci di eseguire compiti generici plurimi sulla base delle direttive ricevute, che effettuano operazioni *massive* e che non necessitano di autonomia di iniziativa.

Essi sono così inquadrati:

- 5° LIVELLO (operaio comune)
- 6° LIVELLO (addetti alla raccolta semplice)

5° LIVELLO

Sono da considerarsi di 5° Livello:

- Operai generici nelle fattorie didattiche;
- Cameriere nelle aziende agrituristiche;
- Addetti alla vendita diretta;
- addetti alla zappatura;
- addetti al dirado;
- addetti all'imbottigliamento;
- addetti alla pulizia e lavori generici nelle aziende agrituristiche, floricole e nelle aziende agricole di qualsivoglia indirizzo colturale e produttivo;
- addetti al carico e scarico;
- addetti alla falciatura manuale;
- addetti alla semina manuale;
- addetti alla preparazione di semplici razioni alimentari;
- operai generici in cantina, frantoi e aziende multifunzionali;
- pastori e operaio generico nelle aziende zootecniche;
- addetti alle operazioni di raccolta ed incassetamento dei prodotti agricoli.



Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.

6° LIVELLO

Sono da considerarsi di 6° Livello:

- Addetti alla raccolta dei prodotti agricoli in campo;
- Lavapiatti nelle aziende agrituristiche;
- operaio/addetto a molteplici mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali nell'ambito dello stesso periodo di assunzione.

Altre mansioni equivalenti non espressamente indicate.



Art. 19 - RETRIBUZIONI

Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono così suddivisi:

- per gli operai agricoli a tempo indeterminato:
 - a) la paga base nazionale;
 - b) l'indennità di contingenza;
 - c) l'Elemento Distinto dalla Retribuzione (E.D.R.).

Le diverse voci retributive provinciali sono conglobate in un'unica voce denominata "Salario Contrattuale Provinciale", eccetto le quote relative al TFR e il Terzo Elemento retributivo .

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26. La paga oraria si ottiene dividendo la paga mensile per 169.

Gli operai agricoli a tempo determinato, al momento del passaggio a tempo indeterminato, acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato, pertanto dallo stesso momento, non è più dovuto il terzo elemento.

- Per gli operai a tempo determinato:
 - a) la paga base nazionale;
 - b) l' indennità di contingenza;
 - c) l'Elemento Distinto dalla Retribuzione (E.D.R.);
 - d) TFR.

All' operaio compete inoltre una indennità (Terzo Elemento) pari al corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi:


- festività nazionali ed infrasettimanali 5,45%;
- ferie 8,33%;
- 13. mensilità 8,33%;
- 14. mensilità 8,33%;

TOTALE 30,44%.

La misura del terzo elemento, in percentuale è calcolata sull'insieme della paga base nazionale, dell'indennità di contingenza e dell'E.D.R.

ART. 20 CONTRATTAZIONE AZIENDALE E PREMIO OBIETTIVI

Le parti, si danno reciprocamente atto che, nelle aziende ove sussistono le condizioni, favoriranno accordi aziendali mirati a definire erogazioni strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e obiettivi, insieme concordati, ed aventi come finalità incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività. Le predette erogazioni dovranno avere la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori. Tali erogazioni dovranno avere le caratteristiche idonee per l'applicazione delle riduzioni contributive e fiscali, previste dalla normativa vigente in materia di contrattazione di secondo livello.



ART. 21 RETRIBUZIONE COMMISURATA ALLA QUANTITA' DI LAVORO

Le parti firmatarie del presente CPL stabiliscono di regolamentare quanto previsto dall'art. 56 del CCNL per il tramite di intese e sottoscrizioni di specifici accordi.

ART. 22 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2022, e si intende tacitamente rinnovato qualora nessuna delle parti ne dia formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza naturale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.


La parte che avrà comunicato la disdetta dovrà comunicare alle controparti le sue proposte tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

NOTA A VERBALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto Provinciale, rimangono in vigore le norme contenute dal vigente CCNL di categoria.

LE PARTI (timbro e firma)



FEDERAZIONE LAVORATORI
AGROINDUSTRIA
FLAI - CGIL
BASILICATA



CONFAGRICOLTURA
BASILICATA

Federazione Lavoratori
Agroindustria
FLAI - CGIL
BASILICATA

Federazione Lavoratori
Agroindustria
FLAI - CGIL
BASILICATA


POTENZA OPERAI O.T.D

TABELLA O.T.D. Decorrenza 01 Luglio 2021 (aumento PROVINCIALE 1.7%)

	Parametro	Paga base provinciale al 30/06/2021	E.D.R.	Salario contrattuale provinciale al 30/06/2021	Aumento %	Salario contrattuale provinciale incrementato del 1.7% in vigore dal 1/07/2021	III° Elemento 30,44%	TOTALE LORDO	Imp. INPS
I° AREA									
	1° Livello - Specializzati super	176	0,40	50,03	0,85	50,88	15,49	66,37	66,37
	2° Livello - Operai specializzati	168	0,40	47,96	0,82	48,78	14,85	63,62	63,62
II° AREA									
	3° Livello - Qualificati super	162	0,40	46,31	0,79	47,10	14,34	61,43	61,43
	4° Livello - Operai qualificati	154	0,40	43,90	0,75	44,65	13,59	58,24	58,24
III° AREA									
	5° Livello - Operai comuni	140	0,40	40,06	0,68	40,74	12,40	53,14	53,14
	6° Livello - Addetti alla raccolta semplice	110	0,40	33,26	0,57	33,83	10,30	44,12	44,12

In aggiunta spetta il T.F.R. nella misura del 8,63% come previsto dall'art. 55 del CCNI

CONFAGRICOLTURA
BASILICATA



UIIA
SEGRETARIA REGIONALE
Via F. Testi, 97/A - 87100 POTENZA

FEDERAZIONE LAVORATORI
AGROINDUSTRIA
FLAI - CGIL
BASILICATA

TABELLA SALARIALI PER I LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO - Decorrenza 01 Luglio 2021 (aumento 1,7%)				
Inquadramento	Paga base conglobata provinciale al 30/06/2021	Incremento 1,7% rinnovo C.P.L.	Paga base conglobata provinciale al 01/07/2021	
AREA 1				
1°	Operaio specializzato S	1605,54	27,29	1632,83
2°	Operaio specializzato	1540,07	26,18	1566,25
AREA 2				
3°	Operaio Qualificato S	1487,70	25,29	1512,99
4°	Operaio Qualificato	1410,23	23,97	1434,20
AREA 3				
5°	Operaio comune	1286,94	21,88	1308,82


 SEGRETERIA REGIONALE
 Via F. Torraca, 92/A - 85100 POTENZA


 CONFAGRICOLTURA
 BASILICATA

FEDERAZIONE LAVORATORI
 AGROINDUSTRIA
 FLAI - CGIL
 BASILICATA

